

ADEMPIMENTI FISCALI IN LEGGE 398/91 SECONDO LA CIRCOLARE 18/2018

di **Simone Boschi**
Commercialista in Firenze

"in principio non era il caos"

Una norma chiara e lineare come la **Legge 398/91**, datata ma capace di regolamentare efficacemente la fiscalità agevolata per gli enti associativi, autentica manna finanziaria per tutti i club sportivi quotidianamente in lotta con le risorse di cassa, soffre e indietreggia sotto alcuni colpi della prassi tributaria e rischia di andare al tappeto non per effetto di nuove norme bensì a causa di una complicata connotazione che l'Erario pare intenda darle.

E sta correndo un serio pericolo di smentita anche Giovanni Giolitti, capo del Governo e ministro del Regno: egli sosteneva che "la legge si applica per i nemici e si interpreta per gli amici" ma leggendo il contenuto della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate 18/E/2018** si potrebbe finire per sospettare che stavolta l'Amministrazione Finanziaria interpreti per i "non amici" club dilettantistici, i quali staranno chiedendosi il motivo di un'attenzione quantomeno severa da parte dell'organizzazione governativa sulla quale sono concentrate le prerogative di interpretare le leggi fiscali, eseguire gli accertamenti e riscuotere le imposte.

Vediamo cosa sta accadendo.

Premetto che questo mio modesto lavoro scaturisce dall'avidità lettura di un interessante articolo a firma dell'Avvocato Guido Martinelli ("La Legge 398/1991 e le prestazioni connesse" – Enews Euroconference, 11 e 12 febbraio 2020), del quale riprendo volentieri taluni preziosi passaggi.

L'anzidetta circolare introduce alcuni "innovativi" principi di applicazione della 398, non senza perplessità (preoccupazione?) da parte degli addetti ai lavori.

La novità più eclatante emerge in merito alle attività commerciali svolte dai club, le quali vengono distinte fra quelle direttamente **connesse** alle attività istituzionali-statutarie e quelle rimanenti, **non connesse**¹: tale differenziazione produce effetti IVA che appaiono diversificati rispetto a quelli IRES.

A questo proposito la Circolare richiama una precisazione contenuta nell'**art. 9 c. 1 Dpr 544/1999**²: chi adotta la L. 398 applica la forfetizzazione **Iva** prevista dal regime speciale ex art. 74 c. 6 Dpr 633/72 in riguardo a *"tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali"*.

Due regimi IVA dentro al regime 398.

Nel paragrafo 3.1 (Regime IRES) la circolare riporta che secondo l'art. 2 c. 5 della L. 398/91 il reddito imponibile delle ASD e SSD in tale regime è determinato applicando il coefficiente del 3% sui **proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali** e aggiungendo al risultato l'intero importo delle plusvalenze; si noterà cioè che manca la distinzione fra attività connesse e non connesse, sensazione confermata dal fatto che per l'imposizione sul reddito non viene ripresa la distinzione-limitazione espressa ai fini Iva fra ricavi connessi e non connessi.

Tale concetto emerge per due volte nel succitato paragrafo, sia nella parte iniziale del paragrafo, sia più in seguito, laddove viene precisato come le associazioni determinino ad una ad una tutte le categorie di reddito eventualmente conseguite (fondiarie, diversi, di impresa, ecc.) ed **applicano il regime forfetario della 398 ai redditi di impresa**.

Semberebbe dunque che alla determinazione reddituale (coefficiente del 3% ai fini Ires) concorrano tutte le attività

1 la Circolare 18 definisce "connesse" le *attività commerciali strutturalmente funzionali e collegate all'attività sportiva dilettantistica (..) che costituiscono il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro*, fra cui ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande presso il punto di ristoro presente nell'impianto e operante contestualmente alla pratica sportiva, la vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari, le sponsorizzazioni, le cene sociali, le lotterie. Fra le attività "non connesse" sono annoverate le prestazioni di sauna, massaggio, termario, i corsi di attività non riconosciute dal CONI e in via generale tutte quelle svolte con l'impiego di strutture organizzate per fini di concorrenzialità sul mercato.

2 Il **Dpr 544/1999** introduce il *"regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti"*, nel quale si occupa anche dei controlli ai soggetti in regime 398, in forza della Convenzione vigente fra Agenzia delle Entrate e SIAE. **Art. 9 comma 1 - Alle associazioni sportive dilettantistiche (...) che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.**

Tale previsione non confligge con quella originaria ma ne precisa e riduce l'ambito applicativo, come emerge consultando la norma principale: **Art. 2 Legge 398/1991:**

comma 2 - I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali.

Comma 3 - Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

commerciali, sia quelle connesse che quelle non connesse.

Nel successivo paragrafo 6.2 si afferma un concetto che potrebbe essere la naturale prosecuzione di quello appena enucleato. Viene dapprima precisato che "il regime forfetario IVA di cui all'articolo 74 sesto comma del Dpr 633/72 si applica per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. L'applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è, pertanto, limitato alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro. In sostanza, se un'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro svolge un'attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale, la stessa non può usufruire, per detta attività, del regime agevolato in argomento."

Si deduce dunque che la Circolare continui a riferirsi al regime IVA agevolato dentro al regime 398: effettivamente, in coerenza con il paragrafo 3.1, è nuovamente sancito che le attività estranee rispetto agli scopi tipici dell'ente sportivo dilettantistico e, in particolare, le discipline non riconosciute dal CONI, sono **escluse dal concetto di attività connesse**; restano escluse in generale le attività svolte con l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato, cioè quelle che avvengono con strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati o attraverso standard tipici del mercato al fine di acquisire clientela estranea al mondo associativo.

Quindi, in un paragrafo dove si continua a parlare della differenziazione ai fini IVA fra attività connesse e non connesse, in riferimento a queste ultime è espressa **l'impossibilità a rientrare nel regime 398 con rinvio alle regole generali di imposizione, sia sotto il profilo sostanziale che degli adempimenti fiscali**: occorre ribadire che tale affermazione appare inserita all'interno della specifica trattazione **ai soli fini IVA** e non in merito alla generica fruibilità del regime 398 (che comprenderebbe sia le agevolazioni Iva che quelle Ires).

In seguito, viene fatto riferimento ai servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture/beni dell'ente sportivo dilettantistico non lucrativo, precisando che essi possono considerarsi rientranti tra le attività connesse con gli scopi istituzionali dalla ASD o SSD purché tali prestazioni siano strettamente finalizzate alla pratica sportiva così come delineata dai programmi dell'organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata): in presenza di tali condizioni, i proventi derivanti dai predetti servizi potranno rientrare nell'ambito applicativo del regime IVA forfetizzato di cui alla L. 398 (e quindi ex art. 74 c. 6 Iva), con l'ulteriore precisazione che **se resi in favore degli associati o dei tesserati, essi potranno essere ricompresi nella decommercializzazione IRES ex art. 148 TUIR**, a conferma della volontà di inquadrare separatamente la tassazione indiretta da quella diretta.

Se dunque è confermato che il paragrafo 6.2 laddove parla di regime 398 in realtà si riferisce specificamente al regime IVA ex art. 74 c. 6, emerge che:

le prestazioni connesse:

- 1) dal lato IVA rientrano nel forfait ex art. 74 c. 6 Iva (detrazione 50%);
- 2) dal lato reddituale:
 - 2/a) sono esenti qualora riferite alla raccolta fondi di cui all'art. 25 c. 2 L. 133/1999 (max due eventi l'anno);
 - 2/b) se rivolte ad associati e tesserati sono decommercializzate ex art 148/3 TUIR
 - 2/c) sono in regime 398 (coefficiente di redditività del 3%) in ogni altro caso.

le prestazioni non connesse:

- 1) dal lato dell'imposta sul valore aggiunto scontano la normale detrazione "iva da iva" senza diritto ad alcun forfait;
- 2) dal lato reddituale sono in regime 398 (coefficiente di redditività del 3%).

Ovviamente, per qualunque prestazione il regime 398 è comunque fruibile entro il plafond di 400mila euro di ricavi annui.

E' propedeutico precisare che le discipline **non riconosciute dal CONI** sono considerate attività **non connesse**: è spiegato chiaramente nel prosieguo del paragrafo 6.2 dove è affermato che "Restano escluse, invece, dal concetto di attività connesse agli scopi istituzionali, le attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell'ente sportivo dilettantistico non lucrativo così come riconosciuti dall'organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata). A tale riguardo, non sono ricompresi tra le attività connesse agli scopi istituzionali i corsi per attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI."

Emergono a questo punto alcune importanti considerazioni.

La **prima** riguarda il significato che in trent'anni è stato universalmente dato alla Legge 398 dai club sportivi, dai consulenti e dagli stessi Uffici finanziari, oggi stravolto da un'interpretazione certo non infondata ma capace di contrarne (distorcerne?) l'ambito applicativo per semplice effetto dell'analisi logica di un periodo.

Legittimo chiedersi se non fosse stato più efficace riscrivere o almeno migliorare il testo della Legge 398.

Non dimentichiamo che finora Agenzia delle Entrate e Siae hanno esperito migliaia di controlli applicando la Legge 398 senza i distinguo della Circolare 18 pur in presenza e in vigenza del Dpr 544/99: dunque, sì, sarebbe stato indubbiamente meglio intervenire sul testo normativo anziché emanare un documento di prassi.

Seconda considerazione: se il regime 398 si applica ai fini IVA solo alle attività commerciali connesse, sono soltanto queste

a concorrere alla soglia dei 400mila euro di proventi determinante per accedere/permanere in tale regime?

Se nel tempo immediatamente successivo all'emanazione della Circolare 18 si poteva esser ragionevolmente propensi a rispondere di sì a tale domanda, oggi sopravviene una convinzione più prudente, per il fatto che, se prendiamo per buona la considerazione portata dalla Circolare 18 che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto distingue fra attività commerciali connesse e non connesse ma ai fini reddituali no, allora va affermato che **una cosa è il regime Iva dentro la 398, altra cosa è il regime 398.**

Narra l'articolo 1 comma 1 della Legge 398/91 che le ASD e SSD svolgenti attività sportive dilettantistiche¹ e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 400mila euro, possono optare per l'applicazione dell'Iva, dell'Ires e dell'Irap secondo le disposizioni dell'articolo 2.

Nell'articolo 2 è specificato che ai fini Iva vale l'articolo 74 c. 6 del Dpr 633/72 mentre ai fini reddituali, in deroga alle disposizioni del TUIR, il reddito imponibile è determinato applicando il coefficiente di redditività del 3% all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, aggiungendo al risultato le plusvalenze patrimoniali.

Considerato che il Dpr 544/1999 niente dice in ambito reddituale, si può dedurre che **per accedere e permanere in regime 398 appare doversi riferire ai proventi commerciali conseguiti, indipendentemente che derivino da attività connesse o meno alle attività istituzionali.**

La Circolare 18 aggiunge due importanti precisazioni:

a) al fine della determinazione della soglia di proventi entro cui poter permanere nel regime 398 vanno considerate anche le fatture emesse ma non riscosse nell'esercizio;

b) la soglia di 400mila euro vale sia per i soggetti con esercizio corrispondente all'anno solare, sia per quelli con esercizio non coincidente; la Circolare dispone che **il periodo d'imposta da prendere come riferimento ai fini del computo del limite di proventi sopra citato sarà quello proprio dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.**

Si assiste insomma alla rottura del riferimento "solare di cassa" tipico della disciplina Iva, in favore del riferimento al periodo gestorio stabilito dallo statuto e alla correlata competenza "di cassa allargata": anche queste considerazioni avranno vitale importanza nelle valutazioni che il club in regime 398 farà in corso d'esercizio, sapendo del resto che la fuoriuscita dal regime 398 opera a partire dal mese successivo al superamento del plafond e non dal primo mese del successivo esercizio.

A sua volta, quest'ultima riflessione ne comporta una particolarmente interessante: nel mese in cui diviene inevitabile per il club mantenersi entro la franchigia dei 400mila euro per effetto dei proventi commerciali conseguiti, non influisce che tale soglia sia superata per un solo euro o magari per un milione: i proventi di quel mese godono interamente dei benefici fiscali del regime 398, da cui l'opportunità di un'oculata programmazione delle entrate magari finalizzata a concentrare nel dodicesimo mese dell'esercizio il conseguimento dei ricavi extra soglia, così da mantenere i benefici del regime 398 per l'intero esercizio in corso (in realtà occorrerebbe un efficace budget redatto sulla base dei contratti dai quali scaturiranno i ricavi dell'intero esercizio).

Terza considerazione: se ha ragione la Circolare 18, allora dobbiamo **modificare l'impianto contabile e la rendicontazione** dei club sportivi in modo che siano **distintamente evidenziati:**

1. i ricavi da attività istituzionali, che ai fini fiscali godono della decommercializzazione generica (art. 148 comma 1 Dpr 917/86) e di quella specifica (comma 3 stesso articolo);

2. i ricavi commerciali da attività connesse per le quali è applicabile il coefficiente reddituale del 3% e l'Iva forfetizzata ex art. 74;

3. i ricavi commerciali da attività non connesse per le quali è applicabile il coefficiente reddituale del 3% ma vige il regime Iva ordinario.

Da tale diversificazione può derivare che per i ricavi sub **3** occorre far fronte agli adempimenti obbligatori almeno ai fini IVA: dalla contabilizzazione e conservazione delle fatture alla tenuta dei registri previsti dalle norme fiscali, dalle comunicazioni telematiche periodiche agli obblighi dichiarativi annuali; ai fini reddituali, invece, confluiranno nel modello Redditi i ricavi sub **2** e sub **3**, entrambi nella sezione del regime forfetario ex L. 398.

Da non trascurare l'adozione di un idoneo **criterio di ripartizione contabile dei costi promiscui**, al fine di redigere un rendiconto ove a ciascuno dei tre centri di ricavi siano abbinati sia i corrispondenti oneri diretti sia la correlata quota parte di quelli comuni.

Se anche si può restare scettici di fronte a questa nuova interpretazione derivante dalla Circolare 18, non è peregrino intervenire sulla contabilità e sul rendiconto in modo da poter comunque dimostrare con massima trasparenza in che modo opera il club.

Quarta considerazione: obblighi di **certificazione dei corrispettivi** e di **trasmissione telematica.**

Dai vigenti riferimenti normativi ricaviamo che le ASD e SSD in opzione 398 non devono emettere certificazioni fiscali per i corrispettivi conseguiti nè eseguire alcuna trasmissione telematica dei medesimi.

I soggetti in Legge 398/1991 sono stati sempre esonerati dall'emissione di scontrini e ricevute fiscali per effetto dell'art. 2

¹ Si noti la condizione di accesso al regime 398 consistente nell'effettivo svolgimento di attività dilettantistiche: la mera iscrizione al Registro CONI non basta per beneficiare del regime 398. Ciò contribuisce a spiegare certi verbali di contestazione elevati a carico dei club inattivi o fintamente attivi, o attivi su sport non riconosciuti dal Coni, in merito alla fruibilità del regime 398.

della L. 398/91 e dell'art. 2 del DPR. 696/1996¹; ora che tali documenti sono stati sostituiti da un adempimento telematico dell'esercente e dalla consegna all'acquirente di un documento commerciale (previsto dal D.M. 7/12/2016), i previgenti oneri sono traslati nel nuovo sistema di certificazione per effetto del D.M. 10/5/2019² che rimanda al DPR 696 più sopra visto.

Quindi, un club dilettantistico che ponga in essere sia attività istituzionali, sia attività commerciali connesse, sia attività commerciali non connesse, ma che per le ultime due abbia optato per il regime 398, non dovrebbe essere obbligato agli adempimenti certificativi e telematici.

Si è usato il condizionale poichè chi scrive non è sicuro che sia proprio così.

Unico elemento a conferma della tesi totalmente esentiva è che la Circolare 18 ammette il regime 398 anche per i ricavi da attività non connesse, sebbene limitatamente all'ambito reddituale: posto l'esonero per tutti i soggetti che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398, si potrebbe effettivamente concludere che l'ASD o SSD non sia tenuta nè a certificare nè a trasmettere telematicamente le transazioni derivanti dall'esercizio di attività commerciali non connesse a quelle istituzionali.

Occorre tuttavia chiedersi per quale motivo l'Amministrazione finanziaria dovrebbe esonerare dagli adempimenti telematici quella parte di attività dei club sportivi che ha rilevanza totalmente commerciale e per la quale non vige il forfait Iva, considerato che l'adozione del registratore telematico a tutti gli esercenti è motivata innanzitutto con la necessità di tracciare i flussi IVA in tempo utile per poter esperire un efficace controllo sui versamenti.

Sopravviene poi quanto accadrà con la cosiddetta "lotteria degli scontrini", oggetto del Provvedimento 739122/2019 del 31/10/2019 dell'Agenzia delle Entrate: immaginiamo un acquirente privato, dotato del proprio codice identificativo, che richieda al club di emettere il documento telematico per un acquisto che ha tutte le caratteristiche commerciali (trattandosi di attività non connessa a quella istituzionale) a fronte di un legittimo diritto del consumatore: vai a spiegargli che in codesto club è preferita l'interpretazione esentiva proveniente dal combinato disposto di 398, 696, Circolare 18 e compagnia bella.

Va oltretutto riflettuto sul fatto che proprio la Circolare 18 introduce una nuova classificazione delle operazioni ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto andando a individuare i ricavi derivanti da attività non connesse per i quali pretende che la correlata imposta sia versata senza abbattimenti forfetari, semmai al netto di quella gravante sugli acquisti di diretta imputazione: a tal fine sarà necessario adottare un criterio di detraibilità "misto", che sia conforme sia all'articolo 19 c. 1 Dpr 633/72 limitatamente *"all'imposta addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa"* (detrazione 100% salvo indetraibilità oggettiva), sia al successivo art. 19-bis per la parte dei costi promiscui correlabile ai ricavi da attività non connesse (detrazione pro-rata secondo il rapporto vigente fra i proventi da attività non connesse e il totale dei proventi).

Il Vostro autore nutre il dubbio che lo Stato rinunci all'adempimento formale connesso al gettito, e cioè alla possibilità di verificare da subito le transazioni eseguite mediante un adempimento telematico simultaneo alla transazione da attività non connessa; semmai occorre evidenziare che lo scenario descritto imporrebbe un gravoso costo al club, stante la necessità di installare un misuratore fiscale telematico, ma del resto l'Agenzia delle Entrate ha già messo a disposizione degli operatori più piccoli una piattaforma gratuita sul proprio sito per inserire ad uno ad uno i documenti commerciali e inviare i flussi telematici corrispondenti.

Alla luce di una più peculiare analisi, l'esonero soggettivo di legge dalla certificazione telematica dei corrispettivi, riservato dal Dpr 696/1996 *alle cessioni e prestazioni poste in essere dalle ASD (e SSD) che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398*, seppure confermato dal D.M. 10/5/2019, apparirebbe non considerare il contenuto della Circolare 18 in riferimento alla classificazione delle attività connesse e non connesse, e ciò probabilmente non per intenzionalità bensì per una "svista" dettata magari dalla cosiddetta "fase di prima applicazione" della certificazione telematica: ne deriva che l'esonero soggettivo riservato ai soggetti in regime 398 potrebbe apparire debole di fronte alle caratteristiche oggettive delle operazioni poste in essere.

Conseguentemente, si delinea una soluzione operativa che non presenterebbe alcuna incompatibilità con le previsioni normative e quelle di prassi legate alla diversificazione delle attività commerciali fra connesse e non connesse ed agli obblighi/esoneri di certificazione telematica dei corrispettivi:

1. le attività istituzionali, cui la norma non attribuisce alcuna connotazione commerciale o che essa espressamente

1 DPR 696/1996 - Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

art. 2 - Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione.

Comma 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:

(...)

hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (...)

2 **Decreto del 10/05/2019 - Min. Economia e Finanze** - Specifici oneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Art. 1 Operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

1. In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica: a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015; (...)

decommercializza, non hanno rilevanza ai fini fiscali: esse generano ricavi non rilevanti nè ai fini IVA nè ai fini reddituali, per i quali non sussistono obblighi certificativi nè telematici

2. le attività commerciali connesse a quelle istituzionali rientrano fra quelle per le quali è fruibile il regime 398: Iva forfetizzata ex art. 74 c. 6 e reddito determinato applicando ai proventi il coefficiente del 3% e sommando al risultato il 100% delle plusvalenze. Per queste attività non vi è obbligo di rilascio di certificazione fiscale – telematica.

3. le attività commerciali non connesse a quelle istituzionali rientrano in regime 398 per l'ambito reddituale ma scontano l'Iva piena (salvo detrazione dell'imposta sugli acquisti). Per tali operazioni occorre rilasciare la certificazione fiscale – telematica.

Per tutte e tre le tipologie di transazione vige in ogni caso il diritto dell'associato o tesserato di ricevere un documento contrattuale che dimostri il pagamento eseguito a fronte delle prestazioni che il club si obbliga ad erogargli, anche al fine di documentare la spesa detraibile ai fini Irpef per lo sport dei ragazzi dai 5 ai 18 anni (a maggior ragione adesso che la detrazione è consentita solo in caso di pagamento con modalità tracciate).

E' indubitabile che la Circolare 18/2018 poteva essere scritta più chiaramente, se non altro per stemperare la confusione che emerge leggendo del regime 398 laddove essa invece intende i diversi regimi Iva in 398.

Non resta altro che auspicare un chiarimento, anche al fine di evitare inutili e onerosi adempimenti ai club laddove l'intenzione dell'Agenzia delle Entrate resti quella di esonerare del tutto da scontrino telematico i club in regime 398 finanche per le operazioni da attività non connesse.

Intanto, come spesso accade, la responsabilità di adottare un sistema che ponga in sicurezza ASD e SSD secondo criteri di ragionevolezza spetta ai dirigenti e ai loro consulenti. Chi controlla aspetta a valle.

SIMONE BOSCHI
Commercialista, Revisore Legale
Consulente in sport-management
Scuola dello Sport CONI Toscana
Viale dei Mille 73 – 50131 Firenze
Tel. 055 573040 – Fax 055 7094934
info@studioragboschi.com
